

Allegato A

CRITERI PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 2, DELLA L.R. 2/2016.

I contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 possono essere concessi alle farmacie rurali che, nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore a euro 450.000,00, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata.

Sono distinte 5 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 200.000,00	€ 12.500,00
da € 200.000,01 fino a € 250.000,00	€ 10.000,00
da € 250.000,01 fino a € 300.000,00	€ 7.500,00
da € 300.000,01 fino a € 350.000,00	€ 5.000,00
da € 350.000,01 fino a € 450.000,00	€ 2.500,00

I contributi sono concessi in base alle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016.

Al fine di un'ottimale gestione delle risorse disponibili, sono disciplinati i seguenti due casi:

- a) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento: in tal caso le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore rischio di cessazione del servizio, ossia alle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 250.000,00, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo spettante ai sensi del precedente prospetto;
- b) il caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi concedibili secondo la tabella soprastante, sia superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento: in tal caso, approvata la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume di affari complessivo ai fini IVA, il contributo viene concesso seguendo l'ordine dei titolari di farmacia in graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio. In caso di identico volume d'affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa.

Secondo quanto disposto nella deliberazione di Giunta regionale n. 327/2017, di recepimento delle Intese inerenti la rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura dei farmaci, per l'anno 2018 le farmacie rurali ammissibili al contributo sono solo quelle aperte in sede farmaceutica già presente in pianta organica prima del 2016.

Per i titolari di farmacia che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda (per variazione della titolarità della farmacia nell'anno precedente o, a partire dal 2019, nel caso di farmacie di nuova istituzione aperte per la prima volta nel corso dell'anno precedente):

- il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 12 mesi del volume d'affari registrato nel periodo di apertura effettiva;
- l'importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai mesi di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

È possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia.

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia ancora in essere al momento dell'adozione del provvedimento di concessione.